



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF037

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	TASSA ANNUALE SUI LIBRI SOCIALI ENTRO IL 18 MARZO
RIFERIMENTI	ART.23 TARIFFA DPR 641/72; CM 41/2011; RM 170/2000; CM 108/96
CIRCOLARE DEL	26/02/2019

Sintesi: entro il prossimo 18/03/2019 (il 16/03 cade di sabato) le società di capitali sono tenute, come di consueto, al versamento della tassa annuale di concessione governativa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.

L'entità del versamento è collegato all'ammontare del capitale sociale al 1/01/2019:

- € 309,87: se non è superiore a € 516.456,90
- € 516,46: se supera € 516.456,90..

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali

- ➔ le sole “**società di capitali**” (Spa, Srl, anche semplificate, e Sapa)
- ➔ anche nella forma di **società consortile** o aziende speciali degli enti locali.

Inoltre, sono obbligate al versamento anche le società che si trovino (CM 108/96):

- in **liquidazione ordinaria**
- in una **procedura concorsuale** diversa dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria).



Trasferimento sede sociale: non è dovuta nuovamente la tassa in quanto non vi è una nuova vidimazione dei libri sociali.

SOGGETTI ESONERATI

Sono **escluse** dal versamento (non assolvono la tassa di concessione governativa né in sede di iniziale vidimazione, né in sede di versamento annuale):

	le società cooperative e di mutua assicurazione (CM 108/96)
a)	<u>Vidimazione facoltativa:</u> per la vidimazione di libri/registri da parte di cooperative (es: libro decisioni soci) è dovuta la tassa di CCGG di € 67 per ogni 500 pagine (o frazione di 500 pagine).
b)	consorzi (che non hanno la forma di società consortile - RM 411461/90)
c)	le società di capitali dichiarate fallite (Ord.Trib. di Torino 19/02/96: le scritture previste dalla L. Fallimentare vanno, infatti, vidimate dal Giudice Delegato “senza spese” - contraria la CM 108/96)
d)	le società sportive dilettantistiche (società di capitali “senza scopo di lucro”): <ul style="list-style-type: none"> ▪ affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di formazione sportiva ▪ il cui atto costitutivo sia conforme ai provvedimenti in materia di Onlus (L. 289/2002).



SOGGETTI ESCLUSI: rimangono escluse le imprese costituite in forma diversa:

- **imprese individuali e società di persone**
 - **enti non commerciali** (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno)
- in quanto soggetti non obbligati alla vidimazione di alcun libro sociale.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

La tassa di concessione governativa annuale:

- dovuta dalle società tenute alla vidimazione dei libri sociali (le società di capitali)
- si ritiene dovuta **per singolo anno solare** (non per esercizio o periodo d'imposta).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

Esempio1

Srl costituita il 1/12/2018 con scadenza del 1° esercizio il 31/12/2019; in tal caso, la tassa:

- in sede di costituzione della società è stata versata per l'anno 2018
- è dovuta, sempre in misura piena, per il 2019.



Operazioni straordinarie: la tassa è dovuta interamente anche per le società cessate nel 2019 o estinte in tale anno a seguito di operazioni straordinarie (es: Srl incorporata da altra società nel 2019).

IMPORTO DOVUTO

La tassa annuale è calcolata in misura forfettaria

→ in base al **capitale sociale** (o fondo di dotazione delle società consortili) **al 1° gennaio 2019**


→ non rilevando:

- eventuali variazioni di tale capitale sociale intervenute successivamente all' 1/01/2019 (che avranno effetto su quanto dovuto solo per l'anno successivo)
- il numero di libri sociali (o di pagine di tali libri) utilizzati nell'anno.

Esempio2

La Beta srl presenta al 1/01/2019 un capitale sociale di € 100.000; in data 10/03/2019 l'assemblea delibera un aumento di capitale pari ad € 600.000; tale aumento:

- ✓ ai fini della tassa sarà rilevante dal 2020 (per tale anno aumenterà a € 516,46)
- ✓ al 18/03/2019 (per l'anno 2019) la società continua a versare € 309,87.



Deducibilità: la tassa è deducibile sia ai fini IRES ("per cassa", ex art. 99 Tuir) che ai fini IRAP.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento si effettua con mod. F24, riportando nella Sez. "Erario" i seguenti dati:

→ codice tributo **"7085"** periodo di riferimento **"2019"**.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	7085		2019	309,87	



SOCIETÀ COSTITUITE NEL 2019: le Srl o Spa costituite dopo il 1/01/2019:

- se ancora prive di P.Iva: versano mediante **bollettino di C/C postale n. 6007**, intestato a: "Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara"; causale: "bollatura e numerazione libri sociali"; in tal caso la dichiarazione di inizio attività deve riportare gli estremi del versamento effettuato
- se già in possesso di P.Iva: possono anch'esse pagare tramite F24, con l'ordinario cod. trib. "7085".

CONTI CORRENTI POSTALI	Attestazione di Versamento	Ricevuta di Versamento	CONTI CORRENTI POSTALI	Ricevuta di Accreditamento
<p>€ sul C/C n. 6007</p> <p>di Euro</p> <p>Importo in lettere</p> <p>INTESTATO A: AGENZIA ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI</p> <p>ESEGUITO DA:</p> <p>INTEGRAZIONE</p> <p>ANNO</p> <p>BOLLO DELL'UFF. POSTALE</p>	<p>€ sul C/C n. 6007</p> <p>di Euro</p> <p>Importo in lettere</p> <p>INTESTATO A: AGENZIA ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI</p> <p>ESEGUITO DA:</p> <p>INTEGRAZIONE</p> <p>ANNO</p> <p>BOLLO DELL'UFF. POSTALE</p>	<p>€ sul C/C n. 6007</p> <p>di Euro</p> <p>TD 451</p> <p>Importo in lettere</p> <p>INTESTATO A: AGENZIA ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI</p> <p>INTEGRAZIONE</p> <p>ANNO</p> <p>COFFICE FISCALE</p> <p>ESEGUITO DA: Cognome, Nome / Denominazione o ragione sociale</p> <p>SSD</p> <p>DATA DI NASCITA</p> <p>COMUNE/STATO DI NASCITA</p> <p>RESIDENTE IN VIA - PIAZZA E NUMERO CIVICO</p> <p>COMUNE DI RESIDENZA</p> <p>CAP</p> <p>BOLLO DELL'UFF. POSTALE</p> <p>IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE</p>	<p>€ sul C/C n. 6007</p> <p>di Euro</p> <p>TD 451</p> <p>Importo in lettere</p> <p>INTESTATO A: AGENZIA ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI</p> <p>INTEGRAZIONE</p> <p>ANNO</p> <p>COFFICE FISCALE</p> <p>ESEGUITO DA: Cognome, Nome / Denominazione o ragione sociale</p> <p>SSD</p> <p>DATA DI NASCITA</p> <p>COMUNE/STATO DI NASCITA</p> <p>RESIDENTE IN VIA - PIAZZA E NUMERO CIVICO</p> <p>COMUNE DI RESIDENZA</p> <p>CAP</p> <p>BOLLO DELL'UFF. POSTALE</p> <p>IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE</p>	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

SANZIONI

Nell'ambito del DPR 641/72 (in seguito alla soppressione dell'art. 9 c. 3 con la riforma del 1997) non è più presente alcuna specifica sanzione in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale.

La dottrina maggioritaria ritiene applicabile all'omesso/tardivo versamento della tassa annuale la **sanzione "ordinaria"** in materia di omesso versamento dei tributi (art. 13 c. 3 D.Lgs. 471/97), pari al:

- **30% dell'importo dovuto;**
- **15% se il versamento è eseguito con ritardo < 90 giorni**
- **1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo < 15 giorni.**



ATTENZIONE: secondo alcune CCIAA e la stessa Agenzia delle entrate (sulla scheda dedicata all'argomento presente sul web istituzionale) continua, al contrario, a trovare applicazione **la sanzione dal 100% al 200% della tassa** (con un minimo di €. 103,00) ai sensi del (soppresso) art. 9 c.1 DPR 641/72; si consiglia, pertanto, di consultarsi con la CCIAA competente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di carente/omesso versamento è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (trattandosi di una tassa di CCGG), a condizione che la violazione non sia già stata constatata dalla CCIAA competente:

RIDUZIONE	SANZIONE	SANZ. RIDOTTA	GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
1/10	0,1% a giorno	da 0,1% a 1,4%	entro il 14° giorno dalla scadenza
	15%	1,50%	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1/9	15%	1,67%	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
1/8	30%	3,75%	entro 1 anno dalla scadenza del versamento
1/7	30%	4,29%	entro 2 anni dalla scadenza del versamento
1/6	30%	5%	oltre 2 dalla scadenza del versamento

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL RAVVEDIMENTO: occorre utilizzare **2 diversi modelli**:

1) MOD. F24: per indicare (anche in compensazione):

- imposta: codice tributo **7085**
- interessi: **stesso codice tributo** (non esiste un codice apposito)

2) MOD. F23: per indicare la **sanzione**: riportando:

- **codice ufficio "RCC"** (campo 6)
- **causale "SZ"** (campo 9)
- **anno per il quale si versa la tassa** (campo 10)
- **codice tributo "678T - sanzione pecuniaria tasse di Concessioni governative"** (campo 11).

Esempio3

La Alfa srl non ha versato entro il 16/03/2018 la **tassa dovuta per il 2018** pari a € 309,87. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 10/03/2019 la società dovrà versare:

→ **con F24:**

- la tassa di €. 309,87
- gli interessi così calcolati:
 - $309,87 \times 0,3\% \times 290 \text{ gg} / 365 \text{ gg}$: 0,74
 - $309,87 \times 0,8\% \times 68 \text{ gg} / 365 \text{ gg}$: 0,46

totale interessi dovuti €. 1,20

→ **con F23:** la sanzione ridotta pari a € 11,62 (€. 309,87 x 3,75%)

Mod.F24:

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	7085		2018	311,07	

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Mod.F23:

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE R C C codice	7. COD. TERRITORIALE (*) S Z sub. codice (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno: 2 0 1 8 Numero:
11. CODICE TRIBUTO 6 7 8 T	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO 1 1 , 6 2		14. COD. DESTINATARIO

VIDIMAZIONE DEI LIBRI "SOCIALI" – MODALITA'

In sede di richiesta di vidimazione dei libri sociali al Registro Imprese (tramite compilazione del Mod. L2):

- a) **ove effettuata successivamente al 18/03/2019:** va **esibita copia del versamento** (mod. F24; bollettino postale per le società neocostituite)
- b) **se anteriore al 18/03/2019:** la **prova del pagamento:**
- **non può essere richiesta**, non essendo decorso il termine per il versamento (RM 170/2000)
 - eventuali **controlli** sul regolare pagamento della tassa, potranno essere effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni.

Esempio4

Una Srl deve vidimare il Libro delle assemblee in data 26/02/2019, avendo terminato le pagine disponibili sul vecchio registro.
La CCIAA non potrà richiedere copia dell'F24 attestante il pagamento.

TASSA CCGG SUI LIBRI SOCIALI - IMPOSTA DI BOLLO SUI LIBRI CONTABILI

LIBRI "SOCIALI" DA "VIDIMARE"

Sono soggetti alla tassa CCGG i libri sociali "obbligatori" previsti dall'art. 2421 Cod. Civ.:

libro Soci	libro del Collegio sindacale
libro delle Assemblee	libro delle Obbligazioni
libro del Consiglio di amministrazione	libro delle Assemblee degli Obbligazionisti
ogni altro libro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali (es.: rifiuti speciali, ecc.)	

LIBRI "CONTABILI"

Gli altri registri previsti:

- dal Codice Civile: Libro Giornale e Libro degli Inventari:	▪ non vanno più vidimati
- dalle norme tributarie (Dpr 600/73 e Dpr 633/72): Registri IVA, Libro dei Cespiti, ecc.:	▪ vanno solo numerati dal soggetto utilizzatore (va assolta l'imposta di bollo al momento della loro utilizzazione, non la tassa di CCGG)

MODALITA' DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Numerazione e bollatura va effettuata alternativamente:

- presso il Registro Imprese della CCIAA competente
- presso un notaio.

TASSE DI CCGG ANCORA APPLICABILI

La vidimazione dei libri sociali da parte:

delle società cooperative (obbligatoria)	€ 67 ogni 500 pagine (o frazione di essa)
---	---

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it